



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 dicembre 2013  
(OR. en)**

**16672/13**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0266 (CNS)**

---

---

**POSEICAN 11  
REGIO 278  
UD 301  
PECHE 555**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto:           **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie dal 2014 al 2020**

---

# REGOLAMENTO (UE) N. .../2013 DEL CONSIGLIO

del

## recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per le importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie dal 2014 al 2020

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>2</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

---

<sup>1</sup> GU C ... (parere del 10 dicembre 2013).

<sup>2</sup> GU C ...

considerando quanto segue:

- (1) La particolare posizione geografica delle Isole Canarie rispetto alle fonti di approvvigionamento di taluni prodotti della pesca essenziali per il consumo interno comporta costi aggiuntivi per tale settore. È possibile ovviare a tale svantaggio naturale derivante dall'insularità, dalla lontananza e dall'ultraperifericità delle Isole Canarie, come riconosciuto dall'articolo 349 del trattato, anche sospendendo temporaneamente i dazi doganali sulle importazioni dei prodotti in questione provenienti da paesi terzi nell'ambito di contingenti tariffari dell'Unione di volume adeguato.
- (2) Il regolamento (CE) n. 645/2008<sup>1</sup> del Consiglio ha aperto e fissato le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.
- (3) Nel luglio 2010 e nel giugno 2012, le autorità spagnole hanno presentato relazioni sull'attuazione delle misure di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 645/2008. La Commissione ha esaminato l'impatto di tali misure sulla base delle summenzionate relazioni.
- (4) Le relazioni presentate dalle autorità spagnole contenevano informazioni sul tasso di utilizzazione dei contingenti tariffari per il periodo 2007-2011. Tali informazioni hanno rivelato che, in media, in tale periodo, il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2997 è stato quasi interamente utilizzato mentre il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2651 non è stato esaurito.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 645/2008 del Consiglio, dell' 8 luglio 2008, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie (GU L 180 del 9.7.2008, pag. 1).

- (5) Poiché il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2997 è stato quasi interamente utilizzato e la non piena utilizzazione del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2651 potrebbe essere legata a fattori temporanei ed esogeni, è opportuno fissare i volumi contingentali allo stesso livello.
- (6) Il brusco calo della domanda locale per i prodotti oggetto del contingente tariffario 09.2651, dovuto alla difficile congiuntura economica nelle Isole Canarie in seguito alla crisi economica e finanziaria, potrebbe spiegare la sottoutilizzazione di questo contingente.
- (7) Nel settembre 2012 la Spagna ha chiesto la proroga dei contingenti tariffari dell'Unione sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie, conformemente all'articolo 349 del trattato.
- (8) L'apertura di contingenti tariffari simili a quelli stabiliti ai sensi del regolamento (CE) n. 645/2008 per alcuni prodotti della pesca è giustificata in quanto coprirebbe il fabbisogno del mercato interno delle Isole Canarie facendo anche in modo che i flussi delle importazioni a dazio ridotto destinate all'Unione risultino prevedibili e chiaramente identificabili.
- (9) Pertanto, nell'intento di offrire una prospettiva a lungo termine agli operatori economici che consenta loro di raggiungere un livello di attività in grado di stabilizzare il contesto economico e sociale nelle Isole Canarie, è opportuno prorogare per un periodo supplementare il regime di contingenti tariffari autonomi dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti elencati all'allegato del presente regolamento.

- (10) Al fine di evitare di compromettere l'integrità e la coerenza del mercato interno, è opportuno adottare misure atte a garantire che i prodotti della pesca per i quali è concessa una sospensione siano destinati esclusivamente al mercato interno delle Isole Canarie.
- (11) È opportuno adottare misure volte a garantire che la Commissione sia periodicamente informata sul volume delle importazioni in questione, affinché possa prendere i provvedimenti eventualmente necessari per impedire qualsiasi movimento speculativo o deviazione degli scambi.
- (12) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di revocare a titolo temporaneo la sospensione in caso di deviazioni degli scambi. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>. La decisione definitiva riguardo al mantenimento o alla revoca della sospensione dovrebbe ad ogni modo essere adottata dal Consiglio conformemente all'articolo 349 del trattato entro il periodo per il quale la sospensione è revocata a titolo temporaneo in virtù della decisione di revoca temporanea della Commissione.
- (13) Le disposizioni da adottare dovrebbero garantire la continuità con le misure istituite dal regolamento (CE) n. 645/2008. Pertanto, è opportuno applicare le misure previste dal presente regolamento dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

### *Articolo 1*

1. Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, i dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni nelle Isole Canarie dei prodotti della pesca elencati nell'allegato del presente regolamento sono sospesi completamente per i quantitativi fissati nell'allegato stesso.
2. La sospensione di cui al paragrafo 1 è concessa unicamente per i prodotti destinati al mercato interno delle Isole Canarie. Essa si applica soltanto ai prodotti della pesca scaricati da una nave o da un aeromobile prima che la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica sia presentata alle autorità doganali nelle Isole Canarie.

### *Articolo 2*

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 del presente regolamento sono gestiti a norma dell'articolo 308 bis, dell'articolo 308 ter e dell'articolo 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione<sup>1</sup>.

### *Articolo 3*

Entro il 30 giugno 2019 la Commissione esamina l'impatto delle misure di cui all'articolo 1 e, sulla base di quanto constatato, presenta eventuali proposte per il periodo successivo al 31 dicembre 2020.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 del 11.10.1993, pag. 1).

#### *Articolo 4*

1. Se ha motivo di credere che le sospensioni introdotte dal presente regolamento abbiano provocato deviazioni degli scambi per un prodotto specifico, la Commissione può adottare atti di esecuzione che revochino in via temporanea la sospensione per un periodo non superiore a dodici mesi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Il pagamento dei dazi imposti sui prodotti per i quali la sospensione è stata revocata a titolo temporaneo sono coperti da una garanzia, cui è subordinata l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione sul mercato interno delle Isole Canarie.

2. Entro il periodo massimo di dodici mesi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio, conformemente all'articolo 349 del trattato, adotta una decisione definitiva in merito alla necessità di mantenere o revocare la sospensione a titolo definitivo. In caso di revoca definitiva, l'importo dei dazi assicurato tramite garanzia è riscosso a titolo definitivo.

3. Se entro il periodo massimo di dodici mesi non è stata adottata alcuna decisione definitiva in conformità del paragrafo 2, le garanzie sono svincolate.

#### *Articolo 5*

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 247 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio<sup>1</sup>. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

#### *Articolo 6*

La Commissione e le autorità doganali degli Stati membri operano in stretta collaborazione per garantire l'adeguata gestione e il controllo dell'applicazione del presente regolamento.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

*Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

**ALLEGATO**

N. d'ordine	Codice NC	Designazione	Volume del contingente (in t)	Dazio contingentale (%)
09.2997	0303	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304	15 000	0
	0304	Filetti di pesci e altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati		
09.2651	0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana	15 000	0
	0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di molluschi, atti all'alimentazione umana		
	0308	Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici affumicati diversi dai crostacei e dai molluschi, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, atti all'alimentazione umana		